

sono dedicarsi più proficuamente alla trattazione degli altri procedimenti; in secondo luogo, la sollecita individuazione e la tempestiva definizione dei ricorsi inammissibili costituisce un utile mezzo di dissuasione contro l'utilizzazione strumentale e defatigatoria di tale impugnazione. Non è poi estraneo alla istituzione della nuova sezione il consistente aumento delle declaratorie di inammissibilità, di cui si dirà più oltre.

È auspicabile, tuttavia, che l'attività preliminare di individuazione dei ricorsi inammissibili sia ispirata a criteri di maggior rigore: infatti, è ancora assai elevato il numero dei ricorsi che vengono dichiarati inammissibili dalle altre sezioni, circa il 40 per cento. Ciò significa che vi è ancora spazio per migliorare il funzionamento del meccanismo procedimentale voluto dal legislatore, e quindi per ottimizzarne gli effetti: questo dice il procuratore generale.

Sentiamo adesso cosa dice il magistrato coordinatore della sezione, quando cerca di illustrare al procuratore generale e al primo presidente come è andata la riforma del centrosinistra. Sui ricorsi pervenuti alla VII sezione, il magistrato coordinatore il 14 gennaio 2003 afferma: la percentuale dei ricorsi assegnati alla VII sezione, 19.674, rispetto a quelli complessivamente sopravvenuti al registro generale nel periodo gennaio-novembre 2002, 40.813, corrisponde alla stima originariamente prevista del 48 per cento: sottolineo 48 per cento.

Resta confermato, quanto allo specifico apporto dei singoli uffici spoglio, il flusso dei procedimenti alla VII sezione — quindi, lo sgravio per le rispettive sezioni di provenienza — alto dalle sezioni II (55 per cento), V (60 per cento) e VI (53 per cento); medio dalle sezioni I (46 per cento) e IV (40 per cento); basso dalla sezione III (32 per cento).

Dice ancora il magistrato coordinatore: in definitiva e complessivamente, dal gennaio al dicembre 2002 sono state tenute 142 udienze, sono stati fissati 23.615 processi e definiti 20.048 procedimenti. E ancora: un segnale positivo e un lavoro

proficuo, dunque, quello della VII sezione penale della Corte di cassazione, che, com'è stato ricordato dal Presidente della Repubblica nel discorso alle magistrature della Repubblica del 18 dicembre 2002 — questa volta è Ciampi che parla — contribuisce a riportare la giurisdizione della suprema magistratura ordinaria nell'ambito del solo giudizio di legittimità, attraverso la delibazione della ammissibilità dei ricorsi.

Signor Presidente, risparmio a lei, ai colleghi e agli uffici della Camera la lettura del secondo rapporto del magistrato coordinatore in data 14 luglio 2003 assolutamente sovrapponibile a quello che ho appena letto (si tratta di due o tre punti percentuali in meno o in più, ma questo poco conta).

Signor Presidente, intendo dire che vi è stata una piccola grande riforma (potrei definirla così), perché siamo intervenuti su due piccoli articoli del codice di procedura penale, provocando un autentico cataclisma, una volta tanto positivo, per la suprema Corte di Cassazione e, quindi, per i giudici, per la collettività e per i cittadini.

Adesso, non si comprende per quale ragione si intenda porre nel nulla questo intervento che ha prodotto tanti benefici effetti. Vorrei capire le ragioni della controriforma, le ragioni per le quali dobbiamo modificare le norme che sono state approvate nel 2001. Vorrei conoscere, al riguardo, la posizione del Governo che ha cospicue responsabilità in ordine al buon andamento della giustizia del nostro paese e vorrei sapere cosa pensi in ordine alla eliminazione della VII sezione della suprema Corte, che ha il ruolo e le funzioni che ho appena sintetizzato.

Tuttavia, mi si consenta, a questo punto, anche un atteggiamento polemico. La maggioranza, quando interviene in materia di giustizia, le cose o le fa bene o non le fa. Pertanto, la stessa maggioranza, non contenta di aver espunto nella sua proposta la VII sezione e, quindi, di annullare gli effetti benefici delle declaratorie di inammissibilità che — giova ripeterlo — attingono quasi il 50 per cento del contenzioso penale presentato alla suprema Corte di

Cassazione (che ammonta mediamente, ogni anno, a circa 50 mila ricorsi), inserisce nel testo alcune proposte a corollario che c'entrano poco con la VII sezione centrale, ma che hanno effetti devastanti sul nostro sistema. Il problema, ce lo diciamo sempre, è che vi è la crisi della giustizia, che i processi sono troppo lunghi e che dobbiamo cercare di rendere più rapida la nostra giurisdizione, quella civile ma anche quella penale di cui stiamo trattando.

Allora, signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, con l'articolo 1 si introduce contro l'ordinanza di archiviazione, che in questo momento nel nostro ordinamento è semplicemente ricorribile per una serie minima di motivi tutti attinenti alla nullità, la impugnabilità presso la corte d'appello. È inutile aggiungere che alla impugnabilità in corte d'appello non possiamo poi non giustapporre la ricorribilità della pronuncia d'appello in Cassazione. Infatti, se facessimo ciò, incorreremmo in un palese vizio di incostituzionalità. Allora, dove non vi era un passaggio, facciamo in modo di crearlo: mentre prima per l'ordinanza di archiviazione vi erano due passaggi, oggi ve ne saranno tre.

Con l'articolo 2 si modifica l'articolo 606 del codice di procedura penale che disciplina i casi di ricorso in Cassazione. Vorrei ricordare la premessa, ossia che vi sono 50 mila ricorsi. Il problema qual è? Un Governo che governi cosa fa? Una maggioranza politica cosa fa? Cerca di ridurre il numero dei ricorsi in Cassazione. Invece, noi modifichiamo l'articolo 606 in modo da ampliare le possibilità di ricorso in Cassazione e lo facciamo in maniera molto singolare, signor Presidente.

L'articolo 606, come dicevo, enumera le ipotesi in cui il soggetto processuale può ricorrere in Cassazione. La lettera *d*) dice che il ricorso per Cassazione può essere proposto per la mancata assunzione di una prova decisiva, quando una parte ne ha fatto richiesta a norma dell'articolo 495 comma 2. Si tratta di un principio sacrosanto: vengo condannato, il giudice non ha

valutato la prova decisiva per il processo e di ciò mi lamento. Tuttavia, se si espunge, come viene proposto, l'inciso « a norma dell'articolo 495 comma 2 » si elimina il limite strutturale perché tale disciplina abbia una sua ragionevolezza. Espungendo quell'inciso posso ricorrere in Cassazione anche rispetto ad una prova che non ho mai chiesto o che ho chiesto in modo informale o in modo illegittimo. Infatti, quale altro significato può avere espungere tale inciso? In ogni caso, al di là dell'irrazionalità di tale proposta, la conseguenza immediata è che si avrà la possibilità di ricorrere in Cassazione in ipotesi assai più numerose rispetto a quelle già cospicue oggi possibili nel nostro ordinamento.

All'articolo 5 ci viene proposto di modificare l'articolo 615 del codice di procedura penale che disciplina i modi attraverso i quali la Corte di cassazione deve esprimersi allorché venga investita di un processo. Secondo l'articolo 615 la Cassazione o dichiara inammissibile il ricorso, ovvero lo rigetta (stiamo parlando delle ipotesi negative; gli articoli seguenti enumerano una diversa tipologia). Nel provvedimento in esame si propone di espungere le parole « dichiara inammissibile o ». Dunque, la suprema Corte quando viene investita di un processo che è sfuggito allo spoglio, alla VII sezione ed alla procedura di inammissibilità non può dichiarare l'inammissibilità, ma deve rigettare, anche se si tratta di una causa di inammissibilità. Perché?

Signor Presidente, nel 2000 le sezioni unite della Cassazione stabilirono un principio fondamentale ed importantissimo. Secondo tale principio quando la Corte di cassazione dichiara l'inammissibilità della domanda, la prescrizione è quella che si è maturata fino al giudizio di appello avverso il quale si è proposto il ricorso. Ciò significa che il tempo intercorso dalla pronuncia del giudice di appello alla pronuncia del giudice di cassazione non vale ai fini della prescrizione. Un reato in quel tempo non si può prescrivere perché il tempo si ferma con il giudizio di appello. Infatti — dissero le sezioni unite — il

rapporto processuale non vive più perché, appunto, vi è una declaratoria di inammissibilità. Bene, leviamo la declaratoria di inammissibilità, reintroduciamo il rigetto nel merito e la prescrizione varrà anche tra corte d'appello e Cassazione. Ciò significherà che anche quando non ho motivi per ricorrere in Cassazione, e l'unico motivo è quello di far valere la prescrizione, andrò in Cassazione. I ricorsi continueranno ad essere 50 mila all'anno, in luogo dei 40 mila che sono diventati negli ultimi due anni.

Vi è di più: viene introdotto — chiedo al sottosegretario la cortesia di ascoltarmi — un quarto grado di giudizio. Oggi nel nostro sistema le sezioni unite della Cassazione non sono un giudice diverso dalla Cassazione, ma costituiscono un modulo organizzativo della suprema Corte. A tale modulo la Corte stessa, nella sua piena autonomia, ricorre allorché intende prevenire o risolvere conflitti potenziali rispetto alle funzioni proprie del giudice di Cassazione.

È chiaro, quindi, che deve essere il giudice stesso (il giudice di legittimità) a decidere come e quando occorra avvalersi di questo modulo organizzativo. Se io, invece, introduco la domanda della parte, il modulo organizzativo smette il suo ruolo, cioè viene meno la sua struttura ed esso assume a grado di giudizio. Se, cioè, sono ricorso in Cassazione e sto perdendo la causa, posso sostenere — e se sono mediamente bravo non ho molta difficoltà a farlo — che su un'eventuale pronuncia di condanna potrebbe insorgere un conflitto interpretativo e chiedo quindi, come parte, al giudice di Cassazione, che si convochino le sezioni unite. Appare così chiara ed evidente la trasformazione del ruolo delle sezioni unite da modulo organizzativo a nuova istanza di giudizio. In questo modo, il processo, invece di perdere gradi di giudizio, incrementa i gradi di giudizio.

Inoltre, signor Presidente, in questo provvedimento vi è anche un intervento sulla cosiddetta legge Cirami. Quando ho letto gli articoli 47 e 48 del codice di procedura penale, ammetto di essermi molto preoccupato (è nota la mia faziosità,

Presidente, lei un po' mi conosce). Gli articoli 47 e 48 del codice di procedura penale significano legge Cirami, significano rimessione dei processi, significano legittimo sospetto. Ebbene, l'attuale disciplina — lei ricorderà, Presidente, perché è storia recente — ha dovuto affrontare un tema che stava molto a cuore alla maggioranza, quello di valutare la necessità di sospendere o meno i processi, in costanza di domanda di rimessione dei processi per legittimo sospetto. Lei, Presidente, ricorderà che l'opposizione ha cercato di restringere al massimo le ipotesi di sospensione del processo, laddove la maggioranza, viceversa, ha cercato di ampliare tali possibilità. Il punto di sintesi impostoci dalla maggioranza prevede che, quando il ricorso a questa disciplina della rimessione fosse palesemente infondato, tanto da prefigurare una ipotesi di inammissibilità, il processo non si sospendesse.

Se leggo bene la norma che ci viene proposta — ma chiedo al riguardo l'ausilio anche del relatore e dei colleghi —, comprendo che quando la richiesta di rimessione del processo è palesemente infondata e andrebbe dichiarata inammissibile, anche in questo caso il processo si sospende.

AURELIO GIRONDA VERALDI, *Relatore*. Non l'abbiamo voluto. Se abbiamo scritto così, abbiamo sbagliato e siamo pronti a rivederlo, ma non è così!

GIUSEPPE FANFANI. È così, è così!

AURELIO GIRONDA VERALDI, *Relatore*. Non è così!

FRANCESCO BONITO. Mi rivolgo con molto garbo al collega relatore, del quale ho notoriamente grandissima stima. Voglio dire, collega Gironda Veraldi, non so se hai notato che anche qui ho usato un atteggiamento molto più cauto e sereno rispetto al mio argomentare precedente, proprio perché, una volta tanto, nonostante la mia faziosità, non ti attribuisco una volontà di questo genere; te lo dico molto chiaramente, tant'è che ti chiedevo

anche di rileggere con me la norma, per vedere se avevo letto bene o se invece interpretavo male.

Comunque, signor Presidente, questa è un'elencazione molto sintetica e probabilmente molto confusa. In genere, quando mi convinco di una certa tesi e vedo l'evidenza negata e vedo anche una certa arroganza che si esprime attraverso la potestà politica, ammetto di non essere sempre sereno e tranquillo nell'esposizione del mio ragionamento. In conclusione, credo che questo provvedimento sia profondamente sbagliato e penso di aver fornito al riguardo spunti di riflessione anche al relatore, ma soprattutto mi rivolgo al Governo, che nella fase istruttoria di questo provvedimento non ha molto interloquuto, affidandosi e rimettendosi molto alla volontà dei commissari.

Questa proposta di legge non avrebbe dovuto essere qui in Assemblea in questo momento. Anche per questo la posizione del centrosinistra e dell'opposizione non era stata particolarmente virulenta.

Tutto sommato, in Commissione, pervengono proposte di ogni tipo, anche le più strambe — che, per carità, hanno diritto di cittadinanza, se ne discute —, ma si ha anche la serenità di spirito di sapere che, comunque, l'Assemblea non le esaminerà e il paese non dovrà subire le conseguenze dannose di queste stramberie. Questa non è una stramberia, in quanto la proposta proviene dal presidente della Commissione giustizia della Camera, che è persona avveduta sul piano politico e persona molto apprezzabile sul piano professionale.

Dunque, ci troviamo di fronte ad un tentativo controriformatore che va contro gli interessi della giustizia del nostro paese, che va contro gli interessi della collettività e dei cittadini. Si tratta di una proposta francamente discutibile, per usare un eufemismo, che non possiamo accettare.

La Corte di Cassazione e la sua funzionalità costituiscono uno dei momenti decisivi del processo riformatore sulla giustizia italiana. La Suprema Corte non è soltanto una risorsa, è la storia giudiziaria

del nostro paese, è il massimo organo giurisdizionale e ad esso si legano ricordi, esperienze, storie.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI (ore 17,05)

FRANCESCO BONITO. Alla Cassazione si lega un percorso evolutivo di straordinaria rilevanza ed importanza per il nostro paese.

La riforma che volemmo nel 2001, avendo letto relazioni autorevolissime, ritengo sia stata raggiunta *per tabulas* e credo che il fatto che tale riforma abbia funzionato nel modo migliore sia sotto gli occhi di tutti.

Chiedo al Governo e alla maggioranza se dobbiamo continuare ad alimentare la vita della Cassazione attraverso ricorsi inutili, infondati, palesemente pretestuosi, che sfuggono alla logica del diritto e che si imbevono della pretestuosità del guadagnare tempo, del far prescrivere i processi, del consumare situazioni comunque di iniquità sostanziale. Credo che nessuno voglia ciò; sono certo che non lo vuole l'onorevole Gironda Veraldi, relatore di questo provvedimento — che conosco troppo bene per non fare questa affermazione —, credo che non possa volerlo neppure il Governo.

L'esecutivo non può consentire che da 50 mila processi si passi a 60 mila processi, non può consentire che venga posta nel nulla una riforma che ha dimezzato il lavoro delle sezioni ordinarie, non può espungere dal sistema una sezione che è riuscita a smaltire fino 18-19 mila ricorsi infondati; questo può accadere!

E non mi si venga a dire — visto che questo aspetto non l'ho trattato — che si tratta di una riforma parziale e che nella sostanza i principi rimangono immutati. Ciò che rimane immutato riguarda il 5-6 per cento delle inammissibilità dichiarate oggi. Infatti, queste sono le quantità che attengono ai ricorsi che riguardano chi non abbia diritto di impugnazione, l'imputato che vi abbia rinunciato, il provvedimento non impugnabile o assolutamente

privo di motivi di impugnazione, ovvero i ricorsi inammissibili perché il difensore non è iscritto nell'albo speciale. Queste sono le ipotesi che vengono fatte salve dalla proposta emendativa dell'attuale disciplina che — ripeto — riguardano il 5-6 per cento dei ricorsi dichiarati oggi inammissibili dalla VII sezione. Allora, questi sono i numeri, questi sono i fatti, queste sono le considerazioni inoppugnabili.

A questo punto vorrei fare una proposta: poiché sono assolutamente convinto della buona fede di tutti, chiedo che l'Assemblea rimetta il provvedimento in Commissione, in modo che possano essere riprese una serie di audizioni mirate, chiedendo al I Presidente, al Procuratore generale della Cassazione come stanno andando le cose; cerchiamo di ottenere dallo stesso Governo una scheda tecnica adeguata all'esame della vicenda normativa di cui ci stiamo occupando; assumiamo una decisione più ponderata nell'esclusivo interesse dei cittadini del nostro paese.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Bonito.

È iscritto a parlare l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, ho ascoltato con interesse la relazione del collega Gironda Veraldi e con altrettanto interesse le valutazioni del collega Bonito, non faziose, checché lui dica, ma accorate nel puntualizzare alcuni aspetti sui quali richiamo, condividendole sostanzialmente, l'attenzione sia del Governo sia dell'onorevole relatore. Ciò, in particolare, nella parte in cui si evidenzia la necessità di riaffrontare il problema con una visione più ampia di quella che queste poche norme sembrerebbero denunciare e soprattutto con una valutazione più organica dell'intera sistematica dell'impugnazione del codice di rito di quanto non traspaia da queste poche norme di razionalizzazione del sistema, che in realtà possono creare ancora più problemi di quelli che sembrerebbero destinate a risolvere.

Anche io parto dal presupposto che il provvedimento in esame debba essere

guardato con estrema serenità, senza polemiche e con estrema attenzione per quelli che ne saranno gli effetti. Proprio per questo, ritengo che le valutazioni svolte dal collega Bonito in ordine all'effetto deflattivo che la cosiddetta VII sezione, ovvero l'introduzione di un filtro stabile di inammissibilità dinanzi alla suprema Corte di cassazione, ha fino ad oggi avuto, andrebbero certamente tenute più in conto.

Non è possibile accettare che la giustizia di legittimità, che dovrebbe essere il momento supremo di valutazione dei principi giurisprudenziali e che soprattutto dovrebbe rappresentare la sede nella quale si discute di puro diritto, soffra nel nostro ordinamento almeno di due notevoli difetti. In primo luogo, di essere affidata spesso ad operatori che vi accedono esclusivamente per anzianità. Introduco un altro tema che purtroppo andrà affrontato, perché, malgrado ne parli da avvocato, si presta oggettivamente a censure.

PRESIDENTE. Anche quella dei giudici.

GIUSEPPE FANFANI. Ovviamente, signor Presidente, non ho fatto distinzioni...

PRESIDENTE. Parlavo dell'anzianità che è uguale per tutti, come la legge.

GIUSEPPE FANFANI. Anche perché taluno sostiene che l'intelligenza non aumenta con l'età.

PRESIDENTE. Ne sono la prova evidente!

GIUSEPPE FANFANI. Con qualche rara eccezione, che lei in questo momento rappresenta, signor Presidente! Con qualche rara eccezione!

Il secondo aspetto è che molto spesso il ricorso per cassazione o comunque lo strumento dell'impugnazione viene utilizzato in maniera assolutamente strumentale, soprattutto nei reati contravvenzionali. Non ci nascondiamo dietro uno stecchino. La disciplina della prescrizione è

tale che fin quando non si introdurrà, come sostengo da tempo, fra le cause di sospensione anche l'impugnazione dell'imputato condannato — perché in fondo lo Stato ha già esercitato la propria pretesa punitiva con la richiesta di rinvio a giudizio — probabilmente non risolveremo il problema.

Nessuno degli operatori del diritto ha la coscienza pulita, sotto questo profilo, perché fin quando lo strumento è questo e fin quando esiste un dovere di difesa nessuno di noi può esimersi dall'esercitare tale dovere fino in fondo, a pena di non essere corretto nei confronti non soltanto della giustizia latamente intesa, ma anche del mandato difensivo.

Credo che le valutazioni del collega Bonito, inquadrare anche sotto questo profilo, siano ineccepibili. Quindi, con la serenità d'animo e anche con la laicità di pensiero che l'essere avvocato mi consente, credo che vada avviata una riflessione attenta sul provvedimento, proprio in funzione delle conseguenze non volute ma certamente immanenti che prima sono state descritte e che corriamo il rischio di vedere verificate in futuro. L'intendimento è certamente buono, nel momento stesso in cui si prospetta una razionalizzazione del sistema; ma, vi è la necessità di affrontare questo articolato con un vaglio critico, prospettando al tempo stesso i possibili vantaggi accanto alle conseguenze possibili e, molto spesso, evidenti.

Andando con ordine, mi riferisco per esempio alla norma di cui all'articolo 2, nel quale si chiede di sopprimere la lettera d) dell'articolo 606 del codice di procedura penale, vale a dire la limitazione, precedentemente inserita tra i motivi di ricorso per cassazione, alla prova definitiva, quando la parte ne abbia fatto richiesta a norma dell'articolo 495, comma 2, che riguarda la fase della richiesta di prove. Allora, ci troviamo di fronte ad una scelta molto precisa: consentire il ricorso per cassazione, in presenza di una prova ritenuta fondamentale, anche quando tale prova non sia stata richiesta dalle parti tempestivamente nella sede opportuna ovvero limitare la possibilità di ricorrere per

cassazione esclusivamente ai casi in cui il diritto alla prova sia stato esercitato correttamente e tempestivamente, vale a dire legittimamente. Non credo sia possibile eliminare questa norma, senza correre il rischio che l'eliminazione, che può anche corrispondere ad un intento positivo — se una prova è fondamentale, perché non consentirne l'ingresso nella valutazione in Cassazione? —, possa essere utilizzata strumentalmente. E chissà quante volte sarà utilizzata strumentalmente da avvocati poco corretti. Credetemi: ve n'è in abbondanza. E parla uno che appartiene a questa categoria. Si tratta del primo problema. Credo che su questo aspetto vada avviata una riflessione approfondita. Le valutazioni prospettate dal collega Bonito dovrebbero essere prese *cum grano salis*, non considerandole legate al ruolo di oppositore che ciascuno di noi esercita quotidianamente da questi banchi ma ritenendole il frutto di una preoccupazione reale circa l'ingolfamento del sistema ovvero circa l'utilizzo in proprio di buone intenzioni.

La stessa considerazione va fatta in ordine all'articolo successivo. Con questa norma si sostituisce la precedente sezione, stabilmente deputata alla declaratoria di inammissibilità, che, unitamente all'esercizio di assegnazione proprio del presidente della Corte, funzionava di fatto da filtro stabile per tutti i ricorsi impropriamente presentati, operando, anche in virtù della citata sentenza delle sezioni unite del 2000, come strumento di calmiera nei confronti delle impugnazioni strumentali. Si introduce un sistema sostanzialmente diverso, perché la nuova normativa prevede almeno tre tipi di inammissibilità.

La prima, è una inammissibilità ritenuta da parte del presidente della Corte che in questo caso non assegna a una sezione particolare (questa rimane una delle facoltà che egli ha), perché non vi è più obbligato, ma se rileva una causa di inammissibilità — così recita testualmente l'articolato — « dispone la fissazione senza ritardo della data per la decisione in camera di consiglio », così sollevando l'ulteriore problema che veniva enunciato

quando veniva commentata la nuova riforma dell'articolo 615 del codice di procedura penale. In quest'ultimo caso, prosegue l'articolato, « il ricorso può essere assegnato ad apposita sezione ». Qui vi è la seconda ipotesi, che è frutto di un ibrido che non trova una giustificazione razionale nel sistema. Se il presidente della Corte di cassazione rileva una causa di inammissibilità — e abbiamo visto che le cause di inammissibilità riguardano il 50 per cento dei ricorsi —, perché deve avere due possibilità? O la rinvia ad un'apposita sezione — e « apposita » immagino che voglia sempre dire sezione deputata alla declaratoria di inammissibilità, ovvero sezione filtro di inammissibilità — oppure fissa senza ritardo la data per la decisione in camera di consiglio. Infatti, queste sono due ipotesi per cui quest'ibrido è stato introdotto da un emendamento evidentemente non coordinato...

FRANCESCO BONITO. Senza un criterio.

GIUSEPPE FANFANI. ...senza un criterio che lo regoli. Allora, mi domando qual è la conseguenza di questo articolato scoordinato, anche perché poi, nell'udienza in camera di consiglio abbiamo visto che non è prevista la partecipazione delle parti, salvo che venga richiesta dal difensore: tuttavia, la mancata presenza del difensore è frutto di una ulteriore valutazione che a questo punto non so chi faccia. Infatti, questo articolato recita testualmente: « L'udienza si svolge in camera di consiglio senza la presenza delle parti quando il ricorso è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge » — e chi lo dice? — « o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609, comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello » e forse questo è l'unico paragone che si può fare facilmente, anche se molto spesso non è facile. Va detto che si è prevista invece nella parte precedente la camera di consiglio ordinaria.

Pertanto, noi abbiamo due riti che sono totalmente diversi, perché il presidente

può fissare senza ritardo la data per la decisione in camera di consiglio e in secondo luogo può assegnarla a un'altra sezione e l'udienza si svolge in camera di consiglio senza la presenza delle parti, cioè in violazione del disposto generale dell'articolo 127 del codice quando si verificano determinati casi. E chi li decide, se il presidente ha scelto a monte due strade diverse, cioè se assegnarlo a una sezione la quale poi decide tranquillamente in camera di consiglio, ovviamente, con le regole dell'articolo 127 sulla inammissibilità, ovvero alla sezione filtro particolare, che anche essa non trova più il limite dell'applicabilità dell'articolo 127 ma può decidere tranquillamente salvo che riguardi una di queste ipotesi? Noi introduciamo una valutazione di merito preventiva, senza sapere quale sia l'organo che la deve effettuare, in condizione di limitare un diritto fondamentale che è il diritto alla difesa. Infatti, altra cosa è dire che il procedimento si svolge nella dialettica dibattimentale prevista dall'articolo 127, altra cosa è dire che l'udienza si svolge in camera di consiglio senza la partecipazione del difensore, perché altra cosa è la discussione orale, altra cosa è la discussione tramite memorie. Ma vi è di più.

Nella seconda parte dell'articolato si prevede un'ipotesi che chiamerei di inammissibilità evidente (il fatto che sia disciplinata autonomamente, dimostra che, a maggior ragione, quella del primo comma, cui facevo riferimento, con tutte le difficoltà interpretative che oggettivamente vi sono, è una situazione diversa e certamente più restrittiva): « Sentito il procuratore generale l'inammissibilità è dichiarata senza le formalità previste dal comma 1 », cioè senza la previsione della decisione in camera di consiglio, « quando il ricorso è stato proposto dopo la scadenza del termine stabilito », e ciò sarebbe anche semplice, « quando è stato proposto da chi non abbia diritto di impugnazione », ed è facile l'individuazione, « quando sia intervenuta rinuncia da parte dell'imputato, quando sia stato proposto contro provvedimento non impugnabile », e al riguardo, si pone un certo problema (si tratta di un

emendamento, poi fatto proprio dalla Commissione, che ho proposto per dare un minimo di organicità al sistema), « quando è assolutamente privo di motivi di impugnazione ». Si noti la non facile distinzione tra la seconda parte dell'articolo, quando si fa riferimento all'assoluta mancanza di motivi di impugnazione, e la prima, quando, invece, si fa riferimento a motivi inesistenti o manifestamente infondati, « quando non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione (...) ».

È ovvio che, in questo secondo caso, siamo proprio di fronte all'inammissibilità patente, per cui tale comma, a mio avviso, potrebbe essere tranquillamente mantenuto, sempre che si individui l'organismo deputato a questo filtro grosso, a questo vaglio largo (se i ricorsi in questo caso non passano, evidentemente non devono passare da nessun'altra parte).

Le valutazioni del collega Bonito hanno un fondamento di realtà e di grande valenza per cui la richiesta di rivedere complessivamente questo provvedimento non è campata in aria, ma è frutto di uno spirito di evidente collaborazione, al di là della collocazione politica o del ruolo di opposizione che ciascuno di noi svolge. Ridiscutiamone perché, certamente, questa norma non è scritta bene.

Ci troviamo di fronte ad una norma che ritengo giusta; finalmente, è stata data una disciplina positiva alla ricorribilità o meno delle sentenze di patteggiamento ovvero delle cosiddette presentenze di patteggiamento in appello, ma corriamo il rischio, avendo scritto la norma in questo modo, di amplificazioni eccessive.

La norma, infatti, recita nel modo seguente: « Nello stesso modo si procede », cioè si dichiara inammissibile, « quando il ricorso è stato proposto contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti o contro una sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599, comma 4 », patteggiamento cosiddetto in appello, « salvo che i motivi riguardino la violazione dell'articolo 178 », in materia di nullità di ordine generale, « ovvero l'errata qualificazione giuridica del fatto », l'unico

motivo, insieme alla nullità, per l'ammissibilità del ricorso in Cassazione (così è stato ritenuto dalla Cassazione stessa).

Il richiamo puro e semplice dell'articolo 178 è pericolosissimo: tale articolo, infatti, che disciplina i casi di nullità di ordine generale, in realtà si presenta nell'ultima parte a maglie larghissime. Se può essere utilizzato in relazione al procedimento di merito e nella prima fase di tale procedimento, non può certamente essere utilizzato in relazione al procedimento di legittimità. L'articolo 178 prevede tre ordini di nullità: la prima è relativa alla costituzione, alle condizioni di capacità del giudice (mi sembra sia quella basilare), la seconda è relativa all'iniziativa del pubblico ministero e la terza è relativa all'intervento, all'assistenza e alla rappresentanza dell'imputato. Pertanto, se il patteggiamento è avvenuto in carenza di queste tre condizioni, non v'è nulla da discutere.

Ma la lettera c) dell'articolo 178 introduce un'altra categoria di nullità di ordine generale a tutela di altri soggetti, quando si fa riferimento all'intervento, all'assistenza e alla rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private — parte civile, responsabile civile ed obbligato per l'ammenda, — nonché alla citazione in giudizio della persona offesa o del querelante.

Occorre riflettere su quello che si è scritto: nel momento stesso, infatti, in cui si dice che non sono ricorribili in Cassazione le sentenze di patteggiamento in primo grado ed in appello, a meno che non siano state violate queste norme, in queste norme introduciamo anche la tutela delle parti private che nel patteggiamento in primo grado e nel patteggiamento in appello non c'entrano niente, perché il patteggiamento è un rapporto trilatero limitato al giudice, al pubblico ministero e all'imputato.

Non possiamo, quindi, far rientrare fra i motivi di ricorso per Cassazione il fatto che non sia stato citato per il dibattimento la persona offesa nel momento stesso in cui la giurisprudenza è costante sul fatto che non sia questione deducibile dall'imputato, né possiamo attribuire attraverso il richiamo generico all'articolo c) lettera 178

la possibilità di impugnazione anche da soggetti che in ordine al patteggiamento non hanno, in primo grado ed in appello, nessun titolo di intervento. Su questo aspetto, ho presentato anche in questa sede un emendamento che tende a limitare le cause di ricorribilità all'intervento, all'assistenza e alla rappresentanza dell'imputato e nient'altro. Credo, infatti, che assieme alle lettere *a)* e *b)* sia l'unica parte che può essere presa in considerazione.

Andiamo avanti: il problema al quale veniva fatto riferimento dal collega Bonito e sul quale sollecitava anche la mia attenzione, di questo la ringrazio, a mio avviso si pone in maniera piuttosto grave in relazione alla nuova disciplina dell'articolo 47. Anche in questo caso, non vorrei assolutamente fare polemica, ma vorrei richiamare l'attenzione del Governo e del relatore su quella che sarebbe, sulla base di questa riformulazione, la veste finale dell'articolo 47, il quale sostanzialmente prevede quanto segue, nella nuova formulazione: il giudice può sospendere il dibattimento, in attesa della decisione della Corte investita della rimessione, e la Corte di Cassazione può sempre sospendere il processo in attesa della propria decisione, introducendo poi quel caso particolare di obbligatorietà della sospensione che è stato oggetto di dispute amplissime in questo Parlamento e non solo in quest'aula. Cosa dice infatti? Il giudice *a quo* è comunque obbligato a sospendere il giudizio, quando abbia avuto notizia, che il processo in Cassazione sia stato assegnato a sezione diversa da quella di cui all'articolo 610 primo comma, ovvero quando abbia avuto notizia che il ricorso è stato assegnato per una decisione nel merito del ricorso e non sia stato assegnato al cosiddetto filtro di inammissibilità.

Pur nella contestazione di cui è stato fatto oggetto questo provvedimento, ciò aveva una sua logica. Se il ricorso è evidentemente inammissibile per cui il presidente della Corte lo assegna ad una sezione di inammissibilità che precedentemente esisteva, il giudice *a quo* non ha il dovere di sospendere. Invece, se il pre-

sidente della Corte di Cassazione, che esercita questa stranissima funzione che è a metà strada tra l'ordinatorio e il giurisdizionale, e dalla quale si capisce veramente in maniera problematica il limite della funzione, la assegna invece ad una sezione di merito, è legittimo che il processo si sospenda. Pur nella contestazione che io ho rivolto alla formulazione di questo articolo, in questa logica essa è norma positiva e come tale devo rispettarla.

Ma andiamo a vedere che cosa succede se mettiamo insieme quello che già esiste con quello che oggi viene proposto. Al secondo capoverso dell'articolo 47 si dice: il giudice *a quo* deve comunque sospendere il processo quando abbia notizia che la richiesta di rimessione è stata assegnata alle sezioni unite (e qui v'è l'obbligo di sospendere) ovvero — e leggiamo il nuovo testo — ad una singola sezione — ma qui non esiste più la sezione speciale obbligatoria, per cui il giudice deve sospendere anche quando il processo è affidato ad una singola sezione — ovvero — è questa è la cosa peggiore, ma credo si tratti di un errore evidente, perché è la negazione della premessa — all'apposita sezione del primo comma dell'articolo 610, che è la sezione che deve dichiarare l'inammissibilità.

In altre parole, con questa norma avremmo stravolto completamente l'impostazione dell'articolo 47, il quale diceva: se è stato designato ad un giudizio di merito, si deve sospendere, se l'abbiamo mandata all'inammissibilità, non la sospendiamo, perché veramente sarebbe aberrante. Così com'è scritto, non solo deve essere sospesa quando è assegnata alle sezioni unite o ad una singola sezione — immagino di merito —, ma anche quando è assegnata all'apposita sezione del primo comma dell'articolo 610 e non sia stata disposta la fissazione della data per la decisione in Camera di consiglio.

Questo è estremamente pericoloso e c'è un errore ovvio, evidente, sul quale richiamiamo l'attenzione. La norma è stata oggetto di ampia discussione e di ampie interpolazioni e gli errori possono com-

metterli tutti; però questo è un errore evidente, un errore sul quale sarebbe antipatico intervenire. Vedete, il nostro comportamento è stato irreprensibile. Potevamo tranquillamente uscire sui giornali — si vuole reintrodurre la sospensione obbligatoria nel caso di rimessione, il legittimo sospetto — potevamo tornarci sopra; nessuno di noi lo ha fatto, perché ci rendiamo conto che probabilmente questo è proprio un *lapsus calami*, è finito così, ma evidentemente nessuno aveva intenzione di ampliare in maniera così smisurata l'obbligo di sospensione necessaria nel processo *a quo*, anche nell'ipotesi in cui il Presidente della Corte di Cassazione avesse detto: ma questo è assolutamente inammissibile, mandiamolo là.

Anche perché, signor sottosegretario, signor relatore, sapete che cosa accade? Andiamo a leggere l'articolo 49 della nuova formulazione dell'istituto della remissione: sono inammissibili tutte quelle richieste che non si fondino su motivi nuovi; e qui la *ratio* mi sembra evidente, altrimenti mi diverto tutte le volte a fare la stessa domanda. Ma se per caso il processo mi si sospende obbligatoriamente anche quando il Presidente della Corte di Cassazione me la manda alla sezione che dichiara l'inammissibilità, io mi posso divertire cento volte a presentare la stessa domanda, cento volte il tribunale è costretto a mandarlo in Cassazione, cento volte mi si sospende il processo, tutte le volte che il Presidente della Cassazione... Il giochino è aberrante, no? Qualsiasi avvocato, per quanto poco intelligente, se ne approfitterebbe, basta che sia dotato di un minimo di pelo sullo stomaco!

Ecco allora che le valutazioni che venivano fatte poc'anzi vanno prese per il buonsenso che esse hanno, per la disponibilità al dialogo che esse comportano e, soprattutto, per la concretezza che esse si portano dietro, compreso — e finisco — l'ultima censura che veniva mossa in ordine all'articolo 615. Eliminare la possibilità che il giudice investito della decisione... Perché noi abbiamo eliminato — stiamo attenti — la sezione filtro, quella dell'inammissibilità e quindi, salvo che

questa apposita sezione — che non si sa esattamente cosa sia, ma dovrebbe essere la stessa cosa; diciamo che non è più obbligatorio che il presidente la mandi lì, perché la può mandare anche ad una sezione normale. La sezione normale cosa fa? O dichiara l'inammissibilità — se gliela richiede il procuratore generale — oppure, se non dichiara l'ammissibilità, decide nel merito (ovviamente).

AURELIO GIRONDA VERALDI, *Relatore*. La restituisce al presidente.

GIUSEPPE FANFANI. C'è scritto che la restituisce al presidente?

AURELIO GIRONDA VERALDI, *Relatore*. Sì.

GIUSEPPE FANFANI. Va bene. Abbiamo superato la fase dell'inammissibilità, quella ritenuta dal presidente, perché l'inammissibilità può essere sempre dichiarata. La sezione, quindi, deve valutare il processo. Può dichiarare l'inammissibilità di alcuni motivi e dichiarare fondati altri, come spesso è accaduto a tutti coloro che operano, perché l'inammissibilità non è un carattere che investe tutto il processo, ma i singoli motivi di gravame. Molto spesso, alcuni sono dichiarati inammissibili, altri infondati e magari uno, sui cinquanta che proponiamo, è dichiarato fondato e comporta, o l'annullamento con rinvio o l'annullamento senza rinvio. Ma se per caso non è data al giudice la possibilità di dichiarare inammissibile il ricorso per taluni motivi, ma deve dichiararlo soltanto infondato, ha ragione, non una ma cento volte, il collega Bonito, quando afferma che, in questo modo, si incentiva il ricorso strumentale.

AURELIO GIRONDA VERALDI, *Relatore*. È giustissima l'osservazione di Bonito ed io l'ho richiamata. Dopo risponderò.

GIUSEPPE FANFANI. È giustissima. Grazie, signor relatore, perché è un'osservazione connotata da acutezza. Avevo letto questo provvedimento e — non ho diffi-

coltà a dirlo — non avevo notato tale aspetto. Non sempre si può notare tutto. Ha ragione: stiamo attenti, perché, in questo modo, si incentiva il ricorso abusivo al ricorso per Cassazione. Se non posso più dichiarare l'inammissibilità e se mi mancano dieci giorni alla prescrizione, è evidente che presento ricorso alla Cassazione, dichiarando che la mia mamma soffre di mal di stomaco. Non mi possono dichiarare l'inammissibilità e il tribunale mi dichiara infondato il ricorso. Benissimo. Serietà vuole che questa norma vada riscritta.

Ringrazio il signor sottosegretario, e il signor relatore per la sua disponibilità al dialogo che sempre lo contraddistingue, ma devo ringraziare anche il collega Bonito per il grande lavoro che ha svolto senza il quale, onestamente, oggi, avrei avuto due o tre spunti di meno; avrei dovuto parlare, come spesso facciamo nelle aule di giustizia... il Presidente mi guarda male, ma leggo nei suoi occhi tanta consapevolezza.

PRESIDENTE. Sono utente di queste cose, fruento. La ringrazio onorevole Fanfani.

Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

***(Repliche del relatore e del Governo
- A.C. 2754-bis)***

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Gironda Veraldi.

AURELIO GIRONDA VERALDI, *Relatore*. Repliche ovviamente cortesi, ma mirate.

Signor Presidente, partiamo da una premessa: per quanto mi riguarda e per quanto riguarda il proponente, in questo provvedimento non vi sono sottintesi o insidie. Abbiamo ritenuto opportuno ed urgente proporre questo provvedimento, anche perché vi sono state sollecitazioni, sia a livello di avvocatura sia a livello di magistratura, ed hanno investito la famosa

e, per la classe forense, famigerata VII sezione della Corte di cassazione. Bonito parla da giudice, da ex giudice, anzi no, è ancora giudice in aspettativa. Fanfani parla da difensore. Io parlo da parlamentare.

GIUSEPPE FANFANI. E noi no?

AURELIO GIRONDA VERALDI, *Relatore*. No, aspettate. Voglio dire che parlo da parlamentare, trascurando il mio ruolo di avvocato che, nonostante il ruolo di parlamentare, ancora frequenta le aule giudiziarie, perché dalle stesse traggio motivo (vi sembrerà strano) di sostentamento.

Facciamo questa premessa. Si parte dal presupposto che la VII sezione è stata soppressa.

FRANCESCO BONITO. Svuotata.

AURELIO GIRONDA VERALDI, *Relatore*. Io vedo esattamente il contrario. Voi avete fatto bene a normare diversamente il vecchio articolo 610 che prevedeva una procedura così complessa ai fini della dichiarazione di inammissibilità per cui era inevitabile che si formasse quell'arretrato spaventoso.

Richiamata la sua attenzione, il legislatore, sensibile a queste sollecitazioni, ha introdotto il famoso articolo 610. Io andai in Cassazione subito dopo la promulgazione della legge: aveva provocato un disastro la settima sezione perché era stato necessario, indispensabile, trasferire tutto il materiale dalle sezioni cui era stato già destinato alla settima sezione! Piano piano, il meccanismo si è mosso ed abbiamo avuto risultati positivi — non si discute, non c'è bisogno di statistiche —, ma soltanto come numero e non come qualità.

Io che, come il collega Fanfani, frequento le aule giudiziarie, non posso dimenticare che affluivano alla settima sezione i carrelli, i ricorsi sui carrelli: centinaia di ricorsi al giorno, ad ogni udienza! Era un modo per smaltire il lavoro in esubero. Vi erano, però, due tipi di carrelli. Uno ospitava i fascicoli relativi ai

ricorsi per i quali i difensori (per i ricorrenti che avevano avuto la possibilità di assicurarsi) avevano presentato memorie difensive nelle quali si richiamava l'attenzione del giudice sulle questioni che erano state poste a base della richiesta di inammissibilità; e molti di quei ricorsi venivano restituiti al presidente perché li inoltrasse alla sezione competente, il che significa che il giudizio di inammissibilità era stato espresso con una certa leggerezza, con una certa superficialità. Poi vi erano i carrelli dei ricorsi — e ne ospitavano assai! — per i quali non erano state presentate memorie dai difensori: e tutti, inevitabilmente, erano dichiarati inammissibili (perché, evidentemente, i motivi erano inammissibili).

Cosa si è proposto questo provvedimento? Non è esatto quanto si afferma a proposito della settima sezione — mi permetto di rivolgermi anche al rappresentante del Governo — perché se si legge... Io adesso ho paura: non sapevo che, in politica, anche l'ovvio viene distorto!

Praticamente, si muove un addebito a questa proposta di legge e ci si dice: avete affossato la settima sezione, nonostante la constatata l'efficienza della stessa. Non è così! L'articolo 610 è tassativo: il presidente della Corte di cassazione provvede all'assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni secondo i criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario e se rileva una causa di inammissibilità (come avveniva prima) dispone la fissazione, senza ritardo, della data per la decisione in camera di consiglio. Quindi, l'azione di filtro iniziale è ancora conservata presso il presidente della Corte di cassazione. Poi, non sfoglia il presidente, ma il cancelliere, con criteri che lascio a voi giudicare; comunque, il presidente assevera il filtro operato dal cancelliere.

Nell'ultima ipotesi, il ricorso può essere assegnato ad apposita sezione. Cosa significa? La settima sezione non è che l'avete costituita con la legge del 2001: era stata costituita già precedentemente perché si era ritenuto che fosse necessario incrementare il numero delle sezioni. Poiché vi era questa nuova sezione, si disse oppor-

tunamente, con quella legge: rimettiamo tutti i ricorsi a tale sezione. La sezione è rimasta! Cosa si è aggiunto? Che se, eventualmente, la settima sezione è oberrata di lavoro, nulla può vietare, nulla deve vietare, che il presidente della Corte di cassazione rimetta i ricorsi in esubero ad altre sezioni.

Perché si è fatta questa aggiunta? Perché non bisogna trascurare che nel frattempo abbiamo previsto ciò che prima non era stato previsto; questo è l'aspetto più importante della legge. Abbiamo previsto che vi fossero le dichiarazioni di inammissibilità evidenti e clamorose, signor Presidente. Quell'*1-bis* appartiene a questo provvedimento, se non vado errato. In altre parole si è detto: che bisogno c'è di fare una camera di consiglio quando si può definire il ricorso — consentitemi l'espressione, anche se irriverente per l'istituzione — con il timbro? La verità è che l'articolo *1-bis* introduce questo principio: se si legge e si verifica la inammissibilità evidente, a questo punto l'ex VII sezione può essere investita dell'esame di questi ricorsi. Tu non sai, o lo sai forse meglio di me, che quando è stata istituita la VII sezione le difficoltà maggiori per il presidente della Cassazione sono state rappresentate dalla costituzione della stessa, perché nessun magistrato voleva essere relegato al ruolo di notaio della inammissibilità, e si è creata una grande confusione.

FRANCESCO BONITO. Faranno la rotazione!

AURELIO GIRONDA VERALDI, *Relatore*. Adesso pare che vi sia stata una rotazione, ma che male c'è se questi ricorsi palesemente ed evidentemente inammissibili vengano tutti indirizzati ad una sezione, qualunque essa sia, purché il presidente la decida? Allora partiamo da una premessa per valutare il provvedimento: la VII sezione non c'è più, ma al posto della VII sezione c'è un'apposita sezione. Sotto questo profilo io credo che il provvedimento non meriti alcuna censura. Io sono d'accordo con voi, perché io,

come tutti i miei colleghi, mi accosto alle leggi in perfetta buona fede, e di questo credo che mi abbiano dato atto. Quando mi sono fermato all'articolo — non so quale, perché non me li ricordo mai gli articoli — che prevede l'inammissibilità... Posso Presidente? Se non le dispiace le faccio perdere un po' di tempo, ma parlo ad un avvocato insigne.

PRESIDENTE. Non è ancora esaurito il tempo.

AURELIO GIRONDA VERALDI, *Relatore*. ...quando ho rilevato che avevamo sancito la soppressione del comma 2 dell'articolo 615, mi sono reso conto da solo, e ne ho parlato al presidente, che quello era un errore che avevamo commesso, tant'è vero che in relazione, sia pure in maniera larvata, un accenno l'ho fatto. Perché? Perché, se noi sanciamo la preclusione alla declaratoria di inammissibilità in aula, corriamo il rischio che l'azione di filtro del presidente possa essere un'azione che rende impossibile la dichiarazione di inammissibilità. Mi spiego, il presidente della Cassazione non si accorge che un motivo di appello non è sottoscritto, che c'è un ricorso con motivi di ricorso presentati fuori termine, non ne richiede la inammissibilità e si va in aula; ci troveremmo in questa situazione assurda e paradossale: che l'aula, pur rilevando una causa di inammissibilità evidente, non può assolutamente decidere in conformità.

Io avevo previsto la restituzione del ricorso al presidente della Corte di cassazione perché lo inoltrasse alla sezione deputata all'inammissibilità. Mi hanno fatto osservare giustamente che si sarebbe perduto del tempo inutile. Io prevedo — sbaglierò, l'Assemblea lo vedrà — che si possa introdurre la preclusione della inammissibilità in aula soltanto per i motivi manifestamente infondati. E c'è un motivo. Quando il presidente nella fase di filtraggio dei ricorsi rileva le cause di inammissibilità, queste vengono sottoposte all'esame del giudice, cioè della sezione che deve deliberare la inammissibilità.

Nulla vieta che la sezione stabilisca se è inammissibile per uno dei motivi indicati dall'articolo 615, oltre che per i motivi indicati, mi pare, dall'articolo 591.

Fu proprio l'emendamento presentato dal collega Fanfani che ci portò all'enunciazione specifica dei motivi di inammissibilità. Ma scusate, che motivo c'è di portare il ricorso in aula affinché si decida sulla manifesta infondatezza dei motivi, se già c'è il filtro della camera di consiglio? In sostanza, la procedura è la seguente: il presidente della Corte di cassazione può rilevare cause di inammissibilità che sono indicate nell'articolo 615 del codice di procedura penale. In particolare, il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge — ciò può essere rilevato dal presidente in sede di filtro rimettendolo all'apposita sezione — o manifestamente infondati ovvero fuori dei casi previsti per violazione di leggi. In altri termini, ho fatto subito questo discorso: la inutilizzabilità per manifesta infondatezza dev'essere dichiarata dalla sezione in camera di consiglio. Se non la dichiara la sezione in camera di consiglio, e si va in aula, il giudice dell'aula rigetta il ricorso. Quindi, la possibilità di rigetto del ricorso non è preclusa. Pertanto, anche sotto questo profilo la proposta di legge in esame...

PRESIDENTE. Onorevole Gironda Veraldi il tempo a sua disposizione sarebbe esaurito, comunque le consento di concludere le sue osservazioni.

AURELIO GIRONDA VERALDI, *Relatore*. Concludo, Presidente. Per quanto riguarda l'articolo 495 del codice di procedura penale, mi permetto di dissentire. Finché l'articolo in questione è contestato dall'onorevole Bonito: si può essere comprensivi, ma se la contestazione proviene dall'onorevole Fanfani, no, proprio perché il collega vive nelle aule giudiziarie. Perché vi era questa preclusione? Perché era stata concepita così questa norma? Perché il nuovo codice — in particolare, l'articolo 606 — era stato formulato sulla premessa che l'unico modo e l'unico tempo utile per

chiedere la prova fosse quello indicato dall'articolo 495.

Il codice è stato snaturato, perché l'uso e l'abuso che si fa dell'articolo 507 del codice di procedura penale ha determinato inevitabilmente che le parti potessero richiedere nuove prove. Pertanto, per quanto riguarda la inammissibilità il ricorso si attiva per mancata assunzione di una prova; cioè si chiede alla Cassazione di stabilire se la prova che sia stata richiesta doveva o non doveva oppure poteva o non poteva essere assunta, senza entrare nel merito della questione. Al riguardo, mi sono trovato in casi in cui nella sentenza emessa dalla corte d'appello non si è fatto assolutamente cenno alla richiesta di assunzione di un mezzo di prova. A questo riguardo, la Cassazione replica sostenendo che ciò è inammissibile perché non risulta dal testo della sentenza. Per cui, al fine di essere più pratici e più semplici, se taluno, a seguito della decorrenza del termine di cui all'articolo 695 del codice di procedura penale, chiede che sia sentito un testimone — considerato decisivo — allora, per il solo fatto che questo mezzo di prova sia stato richiesto dopo la decorrenza del termine di cui sopra, non si può procedere a sentire il testimone. Ciò non è possibile! Ecco la ragione per la quale ritengo che la modifica dell'articolo 495 del codice di procedura penale sia da accettare.

Per il resto, si procederà all'esame del provvedimento e voi colleghi avrete modo di presentare delle proposte emendative sulle quali, per quanto mi riguarda, nei limiti del possibile e tenuto conto che l'Assemblea è sovrana, si potrà discutere insieme; ciò vale anche per l'articolo 47 il cui spirito, a mio parere, è questo: quando il ricorso è stato posto all'esame della sezione non c'è sospensione.

Presidente, onorevoli colleghi, vi chiedo scusa se vi ho fatto perdere del tempo per questa mia lunga replica.

PRESIDENTE. Il tempo è stato giustamente impiegato, onorevole relatore.

Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, credo che il relatore sia stato molto esauritivo nella spiegazione della proposta di legge, ma per correttezza rispondo all'onorevole Bonito, perché devo dire che, ascoltando il suo intervento, mi sembrava di aver letto un testo di legge diverso: forse sono i miracoli della lingua italiana!

Vediamo adesso gli intendimenti; poi credo che in Assemblea, una volta chiari gli obiettivi, attraverso le proposte emendative essi potranno sicuramente essere meglio chiariti, anche a livello di definizione.

Il presente provvedimento si muove lungo due linee. La prima è ottenere un effetto deflattivo sull'attività della Cassazione, ed allora deve leggersi in questo modo la prima norma, la quale si pone il problema di limitare la previsione del ricorso per Cassazione quando non ve ne sia necessità, quindi in caso di impugnazione dei provvedimenti di archiviazione quando sia stato violato il contraddittorio; si tratta di un controllo meramente tecnico, atteso che bisogna verificare se le parti siano state avvisate o meno dell'udienza camerale. Il fatto che vi sia attualmente solo la possibilità di ricorrere in Cassazione rende obbligatorio quello strumento: la possibilità di introdurre un altro è volta ad evitare, appunto, che si carichi la Cassazione anche di questo tipo di provvedimenti.

Allo stesso modo, credo che la stessa lettura debba essere data agli articoli che intervengono in relazione ai casi di inammissibilità. Come è stato già affermato dal relatore, è chiaro che nella legge non si trova mai una VII sezione; si parla di apposita sezione, richiamata dall'articolo 610 del codice di procedura penale, che è altro non è che l'apposita sezione che ritroviamo anche nel testo del provvedimento oggi all'esame dell'Assemblea.

Il problema che si è verificato è questo: su circa 23.000 ricorsi dichiarati inammissibili, soltanto nel 2001 la VII sezione della Corte di cassazione è stata investita di 13.000 di tali ricorsi; pertanto, l'accumulo di lavoro di tale sezione è stato sicu-

mente enorme. Proprio perché lo strumento utilizzato dalla legge n. 128 del 2001 viene ritenuto uno strumento idoneo, la possibilità di servirsi, con lo stesso procedimento, anche di altre sezioni è esclusivamente un'opportunità in più che viene offerta al presidente della Corte di cassazione, tenendo conto del fatto che si è intervenuto sui procedimenti per snellire ulteriormente l'iter procedimentale. Come sicuramente non sarà sfuggito all'onorevole Bonito, l'intervento che ritengo forse il più delicato è quello sull'ipotesi di inammissibilità nelle pronunce relative al patteggiamento, visto e considerato il numero esorbitante di ricorsi palesemente inammissibili giunti in questi anni alla Cassazione; pertanto, la proposta di legge si è mossa in questa ottica.

Allo stesso modo, relativamente alla modifica degli articoli 47 e 48 del codice di procedura penale, mi sembra che, dalla lettura dei testi, l'intera discussione è stata imperniata sul fatto se sia stata fissata o meno la camera di consiglio ai fini della inammissibilità. L'intendimento è sicuramente in questo senso; se vogliamo ulteriormente chiarire il testo del provvedimento, è chiaro che esso potrà essere ulteriormente precisato attraverso l'esame delle proposte emendative in Assemblea.

Su una diversa linea si muovono, invece, altri due articoli: innanzitutto, l'estensione del sindacato della Cassazione sul diniego del diritto alla prova, inteso come un mezzo per migliorare l'efficacia del controllo da parte della Corte di cassazione; d'altronde, la modifica di cui alla lettera *d*) del primo comma dell'articolo 606 del codice di procedura penale in dottrina è stata auspicata più volte. Si consente, quindi, la sindacabilità non solo per le cosiddette controprove, ma anche per le prove richieste dalle parti fuori dal contesto di cui all'articolo 495, comma 2, del codice di procedura penale, vale a dire non in contrapposizione ad una prova dedotta dalla parte avversaria ed avente lo stesso oggetto.

L'attuale riferimento all'articolo 495, infatti, taglia fuori, ad esempio, una prova

decisamente favorevole alla difesa ma richiesta dal pubblico ministero o da altra parte privata.

Inoltre, questa modifica rende censurabili in Cassazione, ai sensi della lettera *d*), ipotesi che, fino ad oggi, risultano censurabili solo ai sensi della lettera *e*) e, dunque, con il limite che il vizio risulti esclusivamente dal testo del provvedimento impugnato.

Un'ulteriore modifica, di cui l'onorevole Bonito ha sottolineato l'importanza, è quella relativa all'ultimo articolo del testo in discussione. Qui chiaramente vi è una diversità di intendimenti notevole. L'onorevole Bonito parla delle sezioni unite della Cassazione come un modulo organizzativo che si dà alla sezione. Sarà una sistemazione, un'organizzazione; non vi è una assegnazione da parte del Consiglio superiore alle sezioni unite, ma vi è una funzione ben definita. In questo caso, sappiamo che uno dei problemi fondanti per il mondo della civiltà giuridica è quello di non avere un'effettiva certezza del diritto a cui la Cassazione dovrebbe rispondere. In tal senso, si ritiene necessario il rinvio alle sezioni unite della Corte di cassazione ogni qualvolta vi sia uno stridente contrasto fra l'interpretazione delle varie sezioni. Tengo a precisare, proprio per evitare che vi possa essere un'indicazione di un unico indirizzo troppo irregimentato, che, ad esempio, nell'ipotesi in cui una singola sezione sia in contrasto con un principio di diritto già definito dalle sezioni unite, il rinvio nuovamente alle Sezioni unite viene considerato esclusivamente facoltativo e non obbligatorio.

Non si nasconde l'importanza di questo tema, ma comunque credo che quello della funzione nomofilattica della Cassazione e della certezza del diritto sia un problema che dobbiamo assolutamente porci come Parlamento e che il Governo ritiene assolutamente necessario porre al Parlamento.

In generale, si deve tener presente che questi sono gli obiettivi che ci si pone e che è assolutamente al di fuori delle intenzioni del Governo appesantire il lavoro della corte di Cassazione senza che ne derivino risultati efficaci. Al contrario,

si vuole esclusivamente aiutare il lavoro della Corte di cassazione e, tenendo presenti questi obiettivi, credo che attraverso l'esame degli emendamenti in Assemblea potremo ottenere un risultato soddisfacente.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge: S. 784-1140 – D’iniziativa dei senatori Cutrufo ed altri; Battisti ed altri: Norme sull’istituto di studi politici « San Pio V » di Roma (approvata, in un testo unificato, dal Senato) (3856) e delle abbinare proposte di legge: Angela Napoli; Tanzilli ed altri; Patria ed altri; Tonino Loddo ed altri (1279-1709-2550-2816) (ore 18,08).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, già approvata in un testo unificato dal Senato, d'iniziativa dei senatori Cutrufo ed altri; Battisti ed altri: Norme sull'istituto di studi politici « San Pio V » di Roma; e delle abbinare proposte di legge d'iniziativa dei deputati Angela Napoli, Tanzilli ed altri; Patria ed altri; Tonino Loddo ed altri.

Avverto che la ripartizione dei tempi è pubblicata in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (*vedi calendario*).

**(Discussione sulle linee generali
– A.C. 3856)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Orsini.

ANDREA GIORGIO FELICE MARIA ORSINI, *Relatore*. Signor Presidente, il mio compito è facile e spero anche veloce, perché si tratta di illustrare un provvedimento che ha l'obiettivo di dare un riconoscimento giuridico all'importante funzione culturale svolta dall'istituto di studi politici « San Pio V » di Roma. Ritengo che

molti colleghi già conoscano questo istituto e ne conoscano l'importante funzione svolta per molti anni e, tra l'altro, documentata dalla buona abitudine dell'istituto stesso di inviare alla Camera atti, pubblicazioni, documentazione dei convegni svolti ed altro ancora.

Come è noto, l'Istituto di studi politici San Pio V nasce nel 1971 come erede dell'Istituto San Pio V fondato dal cardinale Ottaviani nel 1960 e svolge un'attività di ricerca, consulenza e studio nelle discipline umanistiche, con particolare riferimento a quelle di carattere storico-politico. È articolato in due distinte strutture didattiche: una abilitata al rilascio di diplomi per traduttori ed interpreti e l'altra finalizzata al perfezionamento scientifico in favore dei laureati che mirino al conseguimento del dottorato di ricerca.

L'Istituto ha promosso la creazione della Libera università San Pio V, autorizzata dal Ministero, a partire dal 1996, a rilasciare lauree in scienze politiche. Dal 1998 l'Istituto ha promosso la costituzione del Consorzio per la ricerca scientifica e tecnologica (CO.RI.TECNA), con lo scopo di effettuare attività di ricerca scientifica e tecnologica nei settori delle scienze storiche, storico-politiche, umanistiche, nonché in campi quali quello biomedico, giuridico ed economico.

L'intervento legislativo del quale ci stiamo occupando, che nasce da un'iniziativa parlamentare partita dal Senato, si propone di dare riconoscimento legislativo alle attività dell'Istituto individuandone le finalità di interesse collettivo e, di conseguenza, attribuendo ad esso un contributo statale annuale.

In particolare, l'articolo 1 qualifica l'Istituto come ente di ricerca non strumentale, dotato di personalità giuridica privata, volto ad incoraggiare, in Italia e all'estero, gli studi nelle discipline umanistiche, storico-politiche ed i problemi della società contemporanea. Tra i compiti dell'Istituto vi sono quello di organizzare conferenze, convegni e simili; la pubblicazione di studi e ricerche; la concessione di borse di studio; l'erogazione di premi per la ricerca. Lo stesso articolo autorizza